

Prot. n. 17/06

Udine, 3 gennaio 2006.

**oggetto** → Legge regionale n. 1 del 2006 sul sistema Regione – Autonomie locali. Nota informativa.

Dopo dodici anni dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, il Consiglio regionale ha definitivamente approvato la prima legge regionale organica di riordino del sistema delle autonomie locali. L'impegno, assunto dalla Giunta regionale già nelle dichiarazioni programmatiche, di attribuire alla riforma una valenza di obiettivo fondamentale ha trovato quindi una decisiva attuazione con la legge regionale n. 1 del 2006, che è in corso di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

Si tratta di un risultato importante che recepisce la forte richiesta delle istituzioni locali e dell'intero sistema regionale, per rilanciare, dopo l'approvazione del disegno di legge relativo alla proposta di nuovo statuto di autonomia, la specialità del Friuli Venezia Giulia, in un momento delicato e insieme cruciale per il futuro delle nostre comunità.

La legge regionale n. 1 del 2006 ha rappresentato la conclusione di un impegnativo percorso, che ha coinvolto in modo ampio, attivo e dialettico, tutte le realtà istituzionali, sociali, politiche della Regione, per definire una nuova architettura del sistema pubblico del Friuli Venezia Giulia, in una logica di armonizzazione delle diversità in un sistema regionale unitario: unità e policentrismo sono la nostra vera ricchezza che solo attraverso una modernizzazione complessiva dei ruoli dei comuni, delle province e della Regione potrà essere valorizzata e divenire motore di sviluppo per il benessere dell'intera comunità.

La legge regionale ha inteso dare concretezza all'obiettivo di porre in risalto il binomio fra autonomia e responsabilità degli enti locali e dei loro amministratori, che riconosce un percorso di crescita e di raggiunta maturità delle comunità locali e della comunità regionale nel suo insieme.

Nel recepire i principi costituzionali definiti dalla riforma della legge costituzionale 3/2001, e nel tradurre le peculiarità della realtà del Friuli Venezia Giulia, la nuova legge regionale è però anche il primo passo di un processo più ampio che dovrà completarsi con successivi fondamentali interventi legislativi, dalla ridefinizione nei prossimi mesi della disciplina ordinamentale e finanziaria degli enti locali al trasferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e alle province in attuazione del principio di sussidiarietà.

Il "Sistema del Friuli Venezia Giulia" riconosce tre livelli istituzionali fondamentali: la Regione, le Province ed i Comuni. Proprio questi ultimi sono destinati ad essere il principale livello ordinamentale, al quale vanno attribuite tutte le funzioni amministrative, e a divenire promotori reali dello sviluppo economico, sociale, civile e culturale delle comunità e dei cittadini. Nel nuovo assetto, le Province dovranno assumere il compito fondamentale di garante complessivo del proprio territorio di riferimento in ordine a funzioni e servizi rilevanti per le comunità ed i cittadini. Alla Regione spetterà l'esercizio delle funzioni legislative, di alta programmazione, di elaborazione concertata di grandi strategie, di supporto e di osservazione permanente dell'intero sistema.

La legge regionale n. 1 del 2006 delinea i punti nevralgici nel nuovo sistema Regione – Autonomie locali, intervenendo non solo a fissare i principi fondamentali, ma soprattutto a valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali, l'esercizio coordinato delle funzioni in forma associata, il Consiglio delle Autonomie locali e l'autonomia finanziaria. Sono questi i principali pilastri di riforma immediatamente operativi che comporteranno già da subito una stagione di attuazione concreta e decisiva.

La potestà normativa, sia statutaria che regolamentare, viene ridefinita dalla legge regionale n. 1 del 2006 anche per permettere agli enti locali di sviluppare al massimo e al meglio la propria vocazione locale, la capacità di autoregolare gli aspetti fondamentali della propria organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di propria competenza. Anche il procedimento di approvazione dello statuto comunale e provinciale viene semplificato per favorire una maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Un elemento centrale della riforma è certamente la valorizzazione delle forme associative, cioè la previsione di nuovi e più incisivi istituti di "governo orizzontale" tra i comuni, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. In particolare, la legge regionale introduce la forma innovativa delle associazioni intercomunali, che sorgeranno a seguito di convenzioni quadro tra una pluralità di comuni, per la gestione associata di funzioni e servizi in una logica anche temporale di lungo termine e con modalità organizzative semplici e snelle.

Per incidere concretamente nei processi di crescita dei sistemi locali, la legge prevede la costituzione degli Ambiti per lo sviluppo territoriale che assumeranno il ruolo di protagonisti della programmazione di interventi territoriali integrati e dello sviluppo del territorio nonché di interlocutori principali della programmazione regionale, anche attraverso il nuovo strumento del Piano di valorizzazione territoriale.

Altro punto qualificante è la valorizzazione del principio di leale collaborazione attraverso una nuova configurazione della rappresentanza degli enti locali a livello istituzionale: viene infatti istituito il Consiglio delle autonomie locali, che subentra all'Assemblea, assumendo un ruolo di permanente organo di consultazione e raccordo con la Regione.

Ulteriore cardine del sistema è la valorizzazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, che sarà assicurata tramite la certezza di risorse proprie e trasferite nel medio e lungo periodo, in particolare attraverso la compartecipazione ai tributi erariali anche riferibili al territorio dell'Ente locale. Il sistema dei trasferimenti infatti collega sempre più strettamente le risorse al territorio ove le stesse sono generate introducendo quindi elementi di autonomia finanziaria anche all'interno della logica dei trasferimenti. Tale impostazione, che peraltro ha già trovato concreta e coerente attuazione in sede di finanziaria per l'anno 2006, concerne quindi non più solamente l'individuazione dell'ammontare delle risorse assegnate al sistema ma anche i meccanismi di riparto tra gli enti.

Nell'auspicare una stagione di fattiva collaborazione tra tutti gli enti locali e la Regione per dare completa ed efficace attuazione alla legge regionale n. 1 del 2006, si anticipa che a giorni sarà inviata una prima nota illustrativa della nuova legge regionale per evidenziare gli aspetti tecnico-giuridici più significativi, nonché i primi adempimenti attuativi. Si assicura, altresì, che gli uffici della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali saranno a completa disposizione degli amministratori e funzionari dei Comuni e delle Province per qualsivoglia esigenza e supporto tecnico, giuridico, amministrativo e finanziario - contabile.

Distinti saluti.

Franco Iacop